

## **SCHEDE DI APPROFONDIMENTO MOBILITA'** **PERSONALE DOCENTE 2009/2010**

**A cura di Raffaele Manzoni**

### **PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE VARIE SCADENZE**

Tipologia di personale	Termine presentazione delle domande di trasferimento e passaggi	Termine comunicazione al SIDI domande e posti disponibili in organico	Termine revoca domande di movimento e per presentazione domande al termine dei corsi di riconversione e di sostegno	Data pubblicazione movimenti
Docenti scuola infanzia	9 marzo 2009	24 aprile	14 aprile	15 maggio
Docenti scuola primaria	9 marzo 2009	31 marzo	21 marzo	27 aprile
Docenti scuola sec. I grado	9 marzo 2009	15 giugno	5 giugno	7 luglio
Docenti scuola sec. II grado	9 marzo 2009	23 maggio	13 maggio	16 giugno
Personale educativo	9 marzo 2009	4 maggio	24 aprile	25 maggio
Personale A.T.A.	9 marzo 2009	30 giugno	20 giugno	22 luglio
Personale che rientra nel ruolo di appartenenza (art. 5 c. 1 e 2 CCNI)	Deve presentare domanda all'USP per avere una sede di titolarità, prima dei movimenti, entro il 25 febbraio 2009			

**Può partecipare alla mobilità:**

- il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva;
- il personale docente titolare di posti di dotazione organica provinciale (DOP) della scuola secondaria e di posti DOS (dotazioni organiche di sostegno) della scuola secondaria di II grado;
- il personale neo-immesso in ruolo in sede provvisoria, che partecipa alle operazioni di trasferimento per ottenere a domanda la sede definitiva.
- il personale insegnante tecnico pratico o assistente di cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico;

#### **VINCOLI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO**

Ai sensi dell'art. 1 c. 3 della legge n. 124/99, il personale docente ed educativo neo assunto in ruolo non può partecipare ai trasferimenti per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo. Non può altresì partecipare al trasferimento in altra sede della stessa provincia di assunzione per un biennio a far data dalla decorrenza giuridica della nomina in ruolo.

**N:B::** La limitazione non è prevista per le domande di passaggio di ruolo e di cattedra.

**Ne consegue che:**

**- può produrre domanda di trasferimento per l'anno scolastico 2009/10 in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1/9/2007 o precedente e in ambito interprovinciale il personale assunto con decorrenza giuridica 1/9/2006 o precedente.**

Non ha alcun vincolo alla presentazione delle domande il personale scolastico che gode delle seguenti precedenze:

- personale scolastico docente ed educativo non vedente (titolo I art. 7);
- personale emodializzato (titolo I art. 7);

- personale disabile e personale che ha bisogno di particolari cure continuative (titolo III art.7);
- personale che presta assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero assistenza del figlio unico al genitore disabile (titolo V art. 7).

## **PROCEDURE DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO**

### ***Uffici competenti e descrizione delle operazioni***

I movimenti del personale docente della scuola dell'infanzia vengono effettuati con procedure meccanografiche presso il Centro Elaborazione Dati del Ministero della Pubblica Istruzione. Affinché le domande possano essere elaborate, è necessario che esse siano note al Sistema Informativo; le procedure di acquisizione domande hanno lo scopo di inserire le domande negli archivi di Sistema.

Oltre ad acquisire le domande, questa funzione comprende diverse procedure ausiliarie che permettono di interrogare il Sistema sulle domande già acquisite, nonché di rettificarle o annullarle.

Sono inoltre disponibili una serie di stampe che consentono di tenere sotto controllo l'andamento dell'acquisizione.

Relativamente all'organico di diritto sono previsti i seguenti tipi di movimento:

- **trasferimento**
- **passaggio di ruolo**

Si fa presente che i docenti in attesa di sede definitiva sono tenuti a presentare domanda di trasferimento per sedi della provincia di titolarità.

Viene di seguito illustrato l'iter amministrativo da seguire per le domande di trasferimento; degli altri movimenti verranno evidenziate le sole differenze rispetto ai controlli da effettuare per i trasferimenti.

Alle istituzioni scolastiche dove i docenti prestano servizio o agli USP pervengono le domande di movimento dei docenti che richiedono il movimento per la scuola dell'infanzia per sedi della provincia di titolarità ovvero di altra provincia; esse sono redatte su moduli conformi al modulo SI-11-MV-A1 ovvero al modulo SI-11-MV-A3 per le domande di passaggio di ruolo.

Tali moduli sono allegati all'O.M. Gli insegnanti titolari in scuole interessate da contrazioni di posto, ferma restando la loro facoltà di presentare domanda di trasferimento, dovranno presentare alla segreteria dell'istituto scolastico di riferimento il suddetto modulo compilato nella sola sezione B limitatamente alla casella 30 (punteggio nella graduatoria di perdente posto).

Il perdente posto di classe speciale o di posto di sostegno dovrà compilare anche la sezione E.

La scuola di competenza:

- immette al Sistema Informativo i dati riportati sulla domanda;
- archivia gli allegati alla domanda;
- invia il modulo domanda all'ufficio competente all'USP competente alla valutazione della domanda.

L'USP competente alla valutazione delle domande:

- controlla e valida l'esattezza delle dichiarazioni del docente a fronte dei documenti giustificativi allegati alla domanda;
- archivia gli allegati alla domanda;

- eventualmente rettifica al Sistema Informativo i dati riportati sulla domanda che non risultano congruenti con la documentazione presentata;
- restituisce i moduli all'ufficio di provenienza dove vengono archiviati congiuntamente agli allegati.

Gli USP competenti alla valutazione delle domande di movimento sono quelli da cui dipendono i docenti per titolarità.

#### **Norme operative**

Le fasi attraverso le quali si realizza l'acquisizione delle domande di movimento dei docenti di ruolo sono le seguenti:

- compilazione del modulo-domanda (da parte del docente);
- controllo formale della domanda;
- valutazione della domanda;
- controllo delle preferenze.

### **CONTENUTI DELLE DOMANDE DI TRASFERIMENTO**

Il modulo domanda è un "foglio-notizie" compilato direttamente dall'interessato e trasmesso all'Ufficio competente per l'acquisizione dei dati al Sistema.

Esso è logicamente distinto in tre parti:

- la prima contiene l'indicazione dell'USP a cui è indirizzata la domanda, della provincia cui si riferiscono le preferenze territoriali richieste nonché a tutte le informazioni necessarie ad individuarlo (si articola nelle sezioni A, B e C);
- la seconda riguarda i dati che concorrono alla formazione del punteggio ed una serie di informazioni a fronte delle quali il docente sarà trattato nell'attuazione dei trasferimenti (sezione D, E, F).
- la terza, infine, oltre ad ulteriori informazioni relative al trattamento della domanda, riguarda l'elenco delle preferenze espresse (sezione G).

#### **Controllo formale della domanda**

Oltre a verificare la correttezza dal punto di vista amministrativo (presenza della firma del docente, corretto indirizzamento della domanda, etc..) l'ufficio competente deve accertarsi della presenza sulle domande dei seguenti dati:

- cognome e nome;
- data di nascita;
- sigla della provincia di nascita;
- sigla della provincia richiesta per il trasferimento (se diversa da quella di titolarità).

Tali dati sono infatti indispensabili per la acquisizione a Sistema Informativo delle domande.

#### **Valutazione della domanda**

E' a cura dell'USP controllare e verificare, a fronte dei documenti allegati, l'esattezza delle indicazioni riportate dal docente nelle sezioni D, E, F e G del modello A1 (ovvero A3).

In questa parte della domanda, le caselle con a fianco il numero di riferimento sono compilate a cura del docente; le caselle contrassegnate con la lettera (e) sono riservate all'USP.

Si ricorda che sulle domande devono essere riportati i dati a fronte dei quali viene definito il punteggio e non direttamente il punteggio.

Ad esempio se un docente ha un solo figlio che non abbia compiuto sei anni di età nella relativa casella deve esserci il valore 1 (e non 4 che è il punteggio attribuito per tale voce).

Si vuole altresì richiamare in questa sede l'attenzione sul contenuto delle caselle, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 degne di nota in quanto fondamentali ai fini dell'attribuzione del punteggio.

### **MODULI DOMANDA PER I DOCENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

In particolare:

Sezione E. trasferimento da ovvero per posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno

Tale sezione, oltre a comprendere l'indicazione del compimento del quinquennio e dei titoli di specializzazione posseduti consente al docente di graduare l'ordine di gradimento per le diverse tipologie di posto scelte per il trasferimento ed inoltre consente, a coloro che hanno richiesto tipologie di posto di sostegno, di decidere l'ordine con cui trattare le suddette tipologie di sostegno.

Si ricorda che i docenti ancora vincolati al quinquennio non possono richiedere tipo posto comune".

Qualora il docente non contrassegni alcuna casella di cui al punto 35 del modulo domanda o in caso di errata o dubbia compilazione di queste, il trasferimento sarà effettuato per posti di tipo comune, nel caso in cui il docente non sia vincolato al quinquennio, ovvero per posti di tipo speciale o di sostegno nel caso in cui non abbia completato il quinquennio e sia rispettivamente titolare su posti di tipo speciale o di sostegno.

#### **CASELLA N. 1 (numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza).**

Deve contenere il numero complessivo di anni servizio prestati dal docente dopo la nomina nel ruolo della scuola dell'infanzia.

Il docente riporta nelle relative caselle gli anni di servizio prestati nel ruolo della scuola dell'infanzia.

Per l'attribuzione del punteggio il Sistema moltiplica per 6 il valore riportato nella casella "n. 1". Si ricorda che gli anni di servizio prestati dal docente presso scuole situate in piccole isole o paesi in via di sviluppo dovranno essere conteggiati due volte.

#### **CASELLA N. 2 (numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina e non coperti da effettivo servizio).**

Deve contenere l'anzianità maturata fra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica di nomina in ruolo e non coperta dal servizio effettivo di cui al precedente punto (casella 1).

Per il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 3 punti per ogni anno indicato.

#### **CASELLA N. 3 (numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo).**

Deve contenere il numero complessivo degli anni di servizio pre-ruolo effettivamente prestati dal docente.

Dall'anno scolastico 2004/05 vengono attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio di pre-ruolo prestato dal docente in esame.

Si ricorda che gli anni di servizio pre-ruolo prestati dal docente presso scuole istituite in piccole isole dovranno essere conteggiati due volte.

**CASELLA N. 4 (numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nella scuola di titolarità).**

Deve contenere il numero totale di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità: tale valore deve essere maggiore o uguale a 3.

Eventuali indicazioni di un numero di anni inferiore a 3 devono essere annullate, nei modi precedentemente indicati, da parte del competente Ufficio Amministrativo.

Per l'attribuzione del punteggio il Sistema assegna un numero di punti pari al numero degli anni riportati moltiplicato per 2 fino ai 5 anni di continuità e 3 punti per gli anni successivi.

Il punteggio è raddoppiato per gli anni di continuità prestati nelle scuole ubicate in piccole isole.

**CASELLA N. 5 (numero di anni di servizio prestati in scuole speciali ad indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno).**

Deve contenere il numero degli anni di servizio distinto in ruolo, altro ruolo e pre-ruolo svolto in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato, classi speciali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato se il docente richiede il trasferimento per tali tipologie di classi o di posti.

Per quanto concerne il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 6 punti per ogni anno di ruolo da valutare come doppio; per gli anni prestati in altro ruolo si aggiungono 3 punti per ogni anno da utilizzare qualora si voglia accedere a scuole speciali, ai posti di sostegno o a indirizzo didattico differenziato; per quanto riguarda gli anni di pre-ruolo si applica ad essi il calcolo descritto per la casella n. 3.

**CASELLA N. 6 (Il docente ha diritto al punteggio aggiuntivo).**

Deve contenere 'SI' qualora si ritenga di avere il diritto di godere di un punteggio aggiuntivo altrimenti lasciare la casella vuota o indicare 'NO'.

Per quanto concerne il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 10 punti qualora si sia dichiarato 'SI' nella casella.

Ad esempio per un docente:

-senza figli a carico;

- senza esigenze di famiglia;

- che non abbia altro titolo di valutazione, e che abbia compilato le suddette caselle nel seguente modo:

Casella 1: 10 anni

Casella 2: 2 anni

Casella 3: 5 anni

Casella 4: 6 anni

Il Sistema Informativo, a fronte della validazione effettuata dall'USP, attribuisce il seguente punteggio:

per la casella n. 1: per i 10 anni punti  $(10 \times 6) = 60$

per la casella n. 2: per i 2 anni punti  $(2 \times 3) = 6$

per la casella n.3: i cinque anni vanno così considerati:

per i 5 anni risultanti punti  $(5 \cdot 3) = 15$

per la casella n. 4: per i primi 5 anni di ruolo punti  $(5 \times 2) = 10$

per il sesto anno punti  $3 = 3$

- per la casella n. 5: per i 6 anni di ruolo punti  $(6 \times 6) = 36$

punteggio totale per le scuole di tipo comune 93 punteggio totale per le scuole speciali o a classi differenziali 143

(il punteggio è ottenuto sommando quello della casella 5 al precedente totale).

La modifica nel calcolo punteggio del servizio preruolo dal 2004 è fatta con l'assegnazione di 3 (tre) punti per ogni anno di servizio pre-ruolo.

Un ulteriore punteggio viene fornito, anche, dalle seguenti categorie di titoli:

- numero di promozioni per merito distinto. Nella casella 11 si riporterà il numero di promozioni. Il Sistema attribuirà 3 punti per ogni promozione;
- superamento di pubblico concorso. Nella casella 12 si barrerà "SI" se l'insegnante ha superato un pubblico concorso. Il Sistema attribuirà 12 punti;
- diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari. Nella casella 13 del modulo domanda si riporterà il numero dei diplomi. Per ogni diploma il Sistema attribuirà 5 punti, fino ad un massimo di 10 punti per entrambe le categorie;
- diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza. Nella casella 14 del modulo domanda si riporterà il numero dei diplomi. Per ogni diploma il Sistema attribuirà 3 punti, fino ad un massimo di 10 punti per entrambe le categorie;
- corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno. Nella casella 15 del modulo domanda si riporterà il numero dei corsi. Per ogni corso il Sistema attribuirà 1 punto, fino ad un massimo di 10 punti per entrambe le categorie;
- diplomi di laurea, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica, I.S.E.F.. Nella casella 16 si indicherà il numero di diplomi conseguiti. Il Sistema attribuirà 5 punti per ogni diploma fino ad un massimo di 10 punti;
- Titolo di "Dottorato di Ricerca". Il possesso di tale titolo sarà indicato digitando 'SI' nella casella 17 del modulo domanda. Il Sistema assegnerà un punteggio uguale a quello del precedente titolo;
- numero di partecipazioni ai nuovi esami di stato. Nella casella 18 si riporterà il numero di partecipazioni. Il Sistema attribuirà 1 punto per ogni partecipazione fino ad un massimo di 5;

**In ogni caso si sottolinea che il punteggio massimo realizzabile con il conseguimento di tali titoli non potrà mai essere superiore a 10 punti; ad eccezione del punteggio derivante dalle caselle 11 e 12 e 18.**

### **MODELLO DI DOMANDA PER LA SCUOLA PRIMARIA**

Sezione E. In tale sezione vengono riportate le informazioni relative ai perdenti posto, alle precedenza ed ai posti per l'insegnamento della lingua straniera.

Sezione F. trasferimento da ovvero per posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato o di sostegno

Tale sezione, oltre a comprendere l'indicazione del compimento del quinquennio e dei titoli di specializzazione posseduti consente al docente di graduare l'ordine di gradimento per le diverse tipologie di posto scelte per il trasferimento ed inoltre consente, a coloro che hanno richiesto tipologie di posto di sostegno, di decidere l'ordine con cui trattare le suddette tipologie di sostegno.

Si ricorda che i docenti ancora vincolati al quinquennio non possono richiedere tipo posto "comune".

Qualora il docente non contrassegni alcuna casella di cui al punto 44 del modulo domanda o in caso di errata o dubbia compilazione di queste, il trasferimento sarà effettuato per posti di tipo comune, nel caso in cui il docente non sia vincolato al quinquennio, ovvero per posti di tipo speciale o di sostegno nel caso in cui non abbia completato il quinquennio e sia rispettivamente titolare su posti di tipo speciale o di sostegno.

**CASELLA N. 1 (numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza).**

Deve contenere il numero complessivo di anni servizio prestati dal docente dopo la nomina nel ruolo della scuola primaria.

Il docente riporta nelle relative caselle gli anni di servizio prestati nel ruolo della scuola primaria.

Per l'attribuzione del punteggio il Sistema moltiplica per 6 il valore riportato nella casella "n. 1". Si ricorda che gli anni di servizio prestati dal docente presso scuole situate in piccole isole o paesi in via di sviluppo dovranno essere conteggiati due volte.

**CASELLA N. 2 (numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina e non coperti da effettivo servizio).**

Deve contenere l'anzianità maturata fra la decorrenza giuridica e la decorrenza economica di nomina in ruolo e non coperta dal servizio effettivo di cui al precedente punto (casella 1).

Per il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 3 punti per ogni anno indicato.

**CASELLA N. 3 (numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo).**

Deve contenere il numero complessivo degli anni di servizio pre-ruolo effettivamente prestati dal docente.

Dall'anno scolastico 2004/05 vengono attribuiti 3 punti per ogni anno di servizio di pre-ruolo prestato dal docente in esame.

Si ricorda che gli anni di servizio pre-ruolo prestati dal docente presso scuole istituite in piccole isole dovranno essere conteggiati due volte.

**CASELLA N. 4 (Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna).**

Deve contenere il numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna per i quali il punteggio deve essere raddoppiato.

**CASELLA N. 5 (numero di anni di servizio prestati in scuole speciali ad indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno).**

Deve contenere il numero degli anni di servizio distinto in ruolo, altro ruolo e pre-ruolo svolto in scuole speciali, ad indirizzo didattico differenziato, classi differenziali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato se il docente richiede il trasferimento per queste tipologie di classi o di posti.

Per quanto concerne il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 6 punti per ogni anno di ruolo da valutare come doppio; per gli anni prestati in altro ruolo si aggiungono 3 punti per ogni anno da utilizzare qualora si voglia accedere a scuole speciali, ai posti di sostegno o a indirizzo didattico differenziato; per quanto riguarda gli anni di pre-ruolo si applica ad essi il calcolo descritto per la casella n. 3.

**CASELLA N. 6 (Numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nel plesso di attuale titolarità)**

Deve contenere il numero totale di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità: tale valore deve essere maggiore o uguale a 3.

Eventuali indicazioni di un numero di anni inferiore a 3 devono essere annullate, nei modi precedentemente indicati, da parte del competente Ufficio Amministrativo.

Per l'attribuzione del punteggio il Sistema assegna un numero di punti pari al numero degli anni riportati moltiplicato per 2 fino ai 5 anni di continuità e 3 punti per gli anni successivi. Il punteggio è raddoppiato per gli anni di continuità prestati nelle scuole ubicate in piccole isole.

**CASELLA N. 7 (Numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestato come specialista per l'insegnamento della lingua straniera)**

Deve contenere il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati come specialista per l'insegnamento della lingua straniera distinto in anni prestati nel plesso di titolarità ed in altro plesso.

Per l'attivazione del punteggio il Sistema Informativo assegna 0,5 punti per ogni anno di servizio prestato nel plesso di titolarità ed 1 punto per altro plesso.

**CASELLA N. 8 (Numero di anni di servizio prestati senza soluzione di continuità come "specializzato" per l'insegnamento della lingua straniera)**

Deve contenere il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come specializzato per l'insegnamento della lingua straniera.

Per l'attivazione del punteggio il Sistema Informativo assegna 1,5 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

**CASELLA N. 9 (Numero di anni di servizio prestati senza soluzione di continuità come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera)**

Deve contenere il numero di anni di servizio di ruolo effettivamente prestati senza soluzione di continuità come specialista per l'insegnamento della lingua straniera.

Per l'attivazione del punteggio il Sistema Informativo assegna 3 punti per un numero di anni superiore od uguale ad un triennio.

**CASELLA N. 10 (Il docente ha diritto al punteggio aggiuntivo).**

Deve contenere 'SI' qualora si ritenga di avere il diritto di godere di un punteggio aggiuntivo altrimenti lasciare la casella vuota o indicare 'NO'. Per quanto concerne il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 10 punti qualora si sia dichiarato 'SI' nella casella.

Un ulteriore punteggio viene fornito, anche, dalle seguenti categorie di titoli:

- ✓ numero di promozioni per merito distinto. Nella casella 15 si riporterà il numero di promozioni. Il Sistema attribuirà 3 punti per ogni promozione;
- ✓ superamento di pubblico concorso. Nella casella 16 si barrerà "SI" se l'insegnante ha superato un pubblico concorso. Il Sistema attribuirà 12 punti;
- ✓ Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-universitari. Nella casella 17 del modulo domanda si riporterà il numero dei diplomi. Per ogni diploma il Sistema attribuirà 5 punti, fino ad un massimo di 10 punti per entrambe le categorie;
- ✓ Diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza. Nella casella 18 del modulo domanda si riporterà il numero dei diplomi. Per ogni diploma il Sistema attribuirà 3 punti, fino ad un massimo di 10 punti per entrambe le categorie;
- ✓ Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno. Nella casella 19 del modulo domanda si riporterà il numero dei corsi. Per ogni corso il Sistema attribuirà 1 punto, fino ad un massimo di 10 punti per entrambe le categorie;

- ✓ Diplomi di laurea, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica, I.S.E.F.. Nella casella 20 si indicherà il numero di diplomi conseguiti. Il Sistema Informativo attribuirà 5 punti per ogni diploma fino ad un massimo di 10 punti;
- ✓ Titolo di "Dottorato di Ricerca". Il possesso di tale titolo sarà indicato digitando 'SI' nella casella 21 del modulo domanda. Il Sistema Informativo assegnerà un punteggio uguale a quello del precedente titolo;
- ✓ Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica. Nella casella 22 dovrà essere barrato il valore "SI". Il Sistema Informativo attribuirà 1 punto;
- ✓ Numero di partecipazioni ai nuovi esami di stato. Nella casella 23 si riporterà il numero di partecipazioni. Il Sistema Informativo attribuirà 1 punto per ogni partecipazione fino ad un massimo di 5.

In ogni caso si sottolinea che il punteggio massimo realizzabile con il conseguimento di tali titoli non potrà mai essere superiore a 10 punti; ad eccezione del punteggio derivante dalle caselle 15 e 16 e 23.

## **DOMANDE TRASFERIMENTO SCUOLE MEDIE**

In particolare:

**Sezione E** - altre indicazioni e precedenze.

In tale sezione vengono riportate le informazioni relative ai perdenti posto, e alle precedenze.

**CASELLA N. 21:** Scuola trasferimento d'ufficio. Indicare la scuola, il Centro territoriale o il comune dal quale il docente è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio.

A partire dall'A.S. 2005/2006, si deve indicare anche il tipo di posto su cui era titolare il docente al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio. Il tipo di posto è inteso come "normale" o sostegno".

**CASELLA N. 27:** Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art.33, commi 5 e 7 L.104/92 nei limiti previsti dall'art.7 comma 1 punto V del C.C.N.I.

A partire dall'A.S. 2006/2007, I docenti hanno diritto alla precedenza di assistenza al coniuge, ed al figlio in situazione di handicap, ovvero assistenza del figlio unico al genitore in situazione di handicap anche all'interno del comune di titolarità, per il personale titolare su grande comune che richiede come prima preferenza una scuola ubicata all'interno del distretto di residenza dell'assistito, purché tale distretto sia diverso dal distretto di titolarità. Tale precedenza viene espressa indicando X nella specificazione – la precedenza si applica alla prima fase dei trasferimenti della casella 27.

**Sezione G** - trasferimento da ovvero per posti costituiti con attività di sostegno.

Tale sezione comprende l'indicazione del compimento del quinquennio e dei titoli di specializzazione posseduti.

Si ricorda che i docenti, titolari su posti di sostegno, ancora vincolati al quinquennio non possono richiedere il trasferimento per tipo posto "normale". I docenti in possesso di titoli di specializzazione devono contrassegnare una o più caselle relative ai titoli di specializzazione posseduti, che corrisponderanno anche alle tipologie di sostegno per le quali si richiede il trasferimento, indicando contemporaneamente l'ordine con cui si vuole che siano esaminati i titoli di specializzazione richiesti. Ad esempio un docente che intenda richiedere, nell'ordine, le tipologie di sostegno minorati della vista e minorati psicofisici dovrà impostare a '2' la casella di 'minorati psicofisici' ed a '1' la casella di 'minorati della vista'.

**CASELLA N. 1** (Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza)

Il Sistema moltiplica per 6 il valore riportato nella casella "anni";

**CASELLA N. 2** (Numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina e non coperti da effettivo servizio)

Per il calcolo del punteggio il Sistema calcola 3 punti per ogni anno indicato;

**CASELLA N. 3** (Numero di anni di servizio preruolo).

Per il calcolo del punteggio il Sistema calcola 3 punti per ogni anno indicato;

**CASELLA N. 4** (Numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nella scuola di attuale titolarità)

Deve contenere il numero totale di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità: tale valore deve essere maggiore o uguale a 3.

Eventuali indicazioni di un numero di anni inferiore a 3 devono essere annullate, nei modi precedentemente indicati, da parte del competente Ufficio Amministrativo.

Per l'attribuzione del punteggio il Sistema assegna un numero di punti pari al numero degli anni riportati moltiplicato per 2 fino ai 5 anni di continuità e 3 punti per gli anni successivi. Il punteggio è raddoppiato per gli anni di continuità prestati nelle scuole ubicate in piccole isole.

**CASELLA N. 5** (Numero di anni di servizio effettivamente prestato in scuole speciali o su posti di sostegno)

Deve contenere il numero di anni di servizio distinto in ruolo, altro ruolo e preruolo svolto in scuole speciali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato se il docente richiede il trasferimento per posti di sostegno. Il calcolo del punteggio è analogo a quanto precedentemente riportato relativamente alla casella 1, per gli anni di ruolo su sostegno, relativamente alla casella 2 per gli anni di altro ruolo su sostegno e relativamente alla casella 3, per gli anni di preruolo su sostegno.

**CASELLA N. 6** (Il docente ha diritto al punteggio).

Deve contenere 'SI' qualora si ritenga di avere il diritto di godere di un punteggio aggiuntivo altrimenti lasciare la casella vuota o indicare 'NO'. Per quanto concerne il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 10 punti qualora si sia dichiarato 'SI' nella casella.

Si riporta un esempio di calcolo del punteggio, relativamente alle sole caselle ora descritte, per un docente che abbia dichiarato la seguente anzianità :

casella n. 1 : 10 anni punti  $(10 \times 6) = 60$

casella n. 2 : 2 anni punti  $(2 \times 3) = 6$

casella n.3 : 8 anni punti  $(8 \cdot 3) = 24$

casella n. 4 : 6 anni

per i primi 3 anni punti 6

per il 4° ed il 5° anno punti  $(2 \times 2) = 4$

per il 6° anno punti  $(1 \times 3) = 3$

casella n. 5 : 6 anni di ruolo, 4 anni di preruolo

per i 6 anni di ruolo punti  $(6 \times 6) = 36$

per i 4 anni di preruolo punti  $(4 \times 3) = 12$

Il punteggio totale è il seguente : per i posti normali 103 punti;

per i posti di sostegno 151 punti (il punteggio è ottenuto sommando quello della casella 5 al precedente totale).

Un ulteriore punteggio viene fornito, anche, dalle seguenti categorie di titoli: numero di promozioni per merito distinto. Nella casella 11 si riporterà il numero di promozioni. Il Sistema attribuirà 3 punti per ogni promozione;

- ✓ superamento pubblico concorso. Il possesso di tale requisito sarà indicato barrando la casella 12. Il Sistema attribuirà 12 punti;
- ✓ - diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea. Il numero di tali corsi va indicato nella casella 13 del modulo domanda. Il Sistema attribuirà 5 punti per ogni corso.
- ✓ Diplomi universitari conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Nella casella 14 si indicherà il numero dei diplomi in questione; il Sistema attribuirà 3 punti per ogni diploma.
- ✓ Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno. Nella casella 15 del modulo domanda si riporterà il numero dei corsi in questione. Per ogni corso il Sistema attribuirà 1 punto.
- ✓ Diplomi di laurea, Accademia di Belle Arti, Conservatorio di Musica, I.S.E.F.. Nella casella 16 si indicherà il numero di diplomi conseguiti. Il Sistema attribuirà 5 punti per ogni diploma;
- ✓ Titolo di "Dottorato di Ricerca". Il possesso di tale titolo sarà indicato digitando 'SI' nella casella 17 del modulo domanda. Il Sistema assegnerà 5 punti.
- ✓ Numero di partecipazioni in qualità di presidente o commissario agli esami di stato. Nella casella 18 del modulo domanda si indicherà il numero di esami di stato, il valore massimo che accetta il Sistema è 5. Il Sistema assegnerà un punto per ogni anno.

Per il solo trasferimento il punteggio massimo realizzabile con il conseguimento dei titoli indicati nelle caselle 13, 14, 15, 16 e 17 non potrà mai essere superiore a 10 punti.

Per le domande di passaggio di cattedra e di ruolo, ai fini del calcolo del punteggio, vengono considerati anche i seguenti titoli:

- Numero anni di servizio prestato come utilizzato nello stesso posto/classe di concorso per cui si richiede il passaggio,
- Numero ulteriori concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli di livelli pari o superiori a quello di appartenenza.

Per le domande di passaggio di ruolo, ai fini del calcolo del punteggio, viene considerato anche il seguente titolo: Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica.

### **Precedenze**

Tra le caselle riservate alle precedenze, troviamo:

**CASELLA N. 26:** Scuola o Centro territoriale dalla quale il docente è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio. A partire dall'A.S. 2005/2006 si deve indicare anche il tipo di posto su cui era titolare il docente al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio. Il tipo di posto è inteso come "comune" o "sostegno".

**CASELLA N. 27:** precedenza prevista per i non vedenti;

**CASELLA N. 28:** precedenza prevista per gli emodializzati,

**CASELLA N. 29:** precedenza prevista dall'art. 21, Legge 104/92,

**CASELLA N. 30:** precedenza prevista per gli aventi necessità di cure mediche continuative,

**CASELLA N. 31:** precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, Legge 104/92,

**CASELLA N. 32:** precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, Legge 104/92, dall'anno scolastico 2006/07 viene inserita una nuova casella, da valorizzare da parte degli USP nel caso in cui la precedenza valga anche per la prima fase dei trasferimenti come previsto dal C.C.N.I.

**CASELLA N. 33:** precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di Pubblica Sicurezza.

**CASELLA N. 34:** precedenza prevista dall'art.18 Legge 3/8/99 n.265.

**CASELLA N. 35:** precedenza prevista per i rientranti da aspettativa sindacale retribuita (art.46 contratto mobilità).

**CASELLA N. 36:** precedenza prevista per coloro che usufruiscono della precedenza prevista per l'accesso ai corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

**CASELLA N. 37:** precedenza prevista per coloro che usufruiscono della precedenza prevista per gli utilizzati presso strutture ospedaliere.

Posti per l'insegnamento della lingua straniera

**CASELLA N. 38:** posti per l'insegnamento della lingua straniera. Barrando la casella preceduta da 'anche' il docente richiede di partecipare al movimento anche per posti per l'insegnamento della lingua straniera oltre che per posti della tipologia comune.

Barrando la casella preceduta da 'solo' il docente richiede di partecipare al movimento solo per posti per l'insegnamento della lingua straniera e non per posti della tipologia comune.

Vanno inoltre barrate una o più caselle indicanti il possesso di titoli per l'insegnamento di una specifica lingua straniera tra le seguenti.

- inglese;
- francese;
- tedesco;
- spagnolo.

Nel nuovo CCNI è previsto che i docenti di scuola primaria che esprimono preferenze per posti comuni di lingua straniera possono indicare l'opzione di gradimento tra posti comuni e quelli di lingua. In caso di mancata indicazione della priorità prevarrà il trasferimento su posti di lingua inglese.

**CASELLA N. 39:** trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua straniera nell'ultimo triennio.

Barrando la casella viene preclusa la possibilità di essere trasferiti nel circolo di attuale titolarità da posto di lingua a posto di tipo comune.

## **DOMANDE DI TRASFERIMENTO PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

**CASELLA N. 1** (Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza). Il Sistema moltiplica per 6 il valore riportato nella casella "anni";

**CASELLA N. 2** (Numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina e non coperti da effettivo servizio). Per il calcolo del punteggio il Sistema calcola 3 punti per ogni anno indicato;

**CASELLA N. 3** (Numero di anni di servizio pre-ruolo). Per il calcolo del punteggio il Sistema calcola 3 punti per ogni anno indicato;

**CASELLA N. 6** (Numero di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità nel plesso di attuale titolarità)

Deve contenere il numero totale di anni di servizio di ruolo prestati senza soluzione di continuità: tale valore deve essere maggiore o uguale a 3.

Eventuali indicazioni di un numero di anni inferiore a 3 devono essere annullate, nei modi precedentemente indicati, da parte del competente Ufficio Amministrativo.

Per l'attribuzione del punteggio il Sistema assegna un numero di punti pari al numero degli anni riportati moltiplicato per 2 fino ai 5 anni di continuità e 3 punti per gli anni successivi. Il punteggio è raddoppiato per gli anni di continuità prestati nelle scuole ubicate in piccole isole.

**CASELLA N. 5** (Numero di anni di servizio effettivamente prestato in posizione di comando ai sensi della legge 603/66)

Deve contenere il numero totale di anni di servizio prestati da titolari di scuola secondaria di primo grado come comandante nella scuola secondaria di secondo grado: tale numero deve essere minore o uguale al numero degli anni espressi nella casella 2. Tale anzianità non è valida per il modello D3 .

Il Sistema moltiplica per 3 il valore riportato nella casella "anni";

**CASELLA N. 6** (Numero di anni di servizio effettivamente prestato in scuole speciali o su posti di sostegno)

Deve contenere il numero di anni di servizio distinto in ruolo, altro ruolo e preruolo svolto in scuole speciali o su posti di sostegno per i quali il punteggio deve essere raddoppiato se il docente richiede il trasferimento per posti di sostegno. Il calcolo del punteggio è analogo a quanto precedentemente riportato relativamente alla casella 1, per gli anni di ruolo su sostegno, relativamente alla casella 2, per gli anni di altro ruolo su sostegno, e relativamente alla casella 3, per gli anni di preruolo su sostegno.

**CASELLA N. 7** (Il docente ha diritto al punteggio). Deve contenere 'SI' qualora si ritenga di avere il diritto di godere di un punteggio aggiuntivo altrimenti lasciare la casella vuota o indicare 'NO'.

Per quanto concerne il calcolo del punteggio il Sistema aggiunge 10 punti qualora si sia dichiarato 'SI' nella casella.

Un ulteriore punteggio viene fornito, anche, dalle seguenti categorie di titoli (la numerazione delle caselle è relativo al modulo della domanda di trasferimento):

**CASELLA N. 12** numero di promozioni per merito distinto. Nella casella 12 si riporterà il numero di promozioni. Il Sistema attribuirà 3 punti per ogni promozione;

**CASELLA N. 13** superamento di un pubblico concorso per esami. Il possesso di tale titolo sarà indicato barrando la casella 13. Il Sistema attribuirà 12 punti;

**CASELLA N. 14** numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge N.341/90 (artt. 4,6,8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati. Per ogni diploma il Sistema attribuirà 5 punti;

**CASELLA N. 15** numero di diplomi universitari, conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Il Sistema attribuirà 3 punti per ogni diploma;

**CASELLA N. 16** numero di corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. N.162/82, ovvero dalla legge N.341/90 (artt.4,6,8) attivata dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati. Per ogni corso di perfezionamento il Sistema attribuirà 1 punto;

**CASELLA N. 17** numero di diplomi di laurea, di Accademia di Belle Arti, di Istituto superiore di educazione fisica, di Conservatorio di musica, di Vigilanza scolastica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza. Il Sistema assegnerà 5 punti per ogni diploma di laurea.

**CASELLA N. 18** titolo di "Dottorato di Ricerca". Il possesso di tale titolo sarà indicato digitando 'SI' nella casella 18 del modulo domanda. Il Sistema assegnerà 5 punti.

**CASELLA N. 19** numero partecipazioni ai nuovi esami di stato. Il Sistema assegnerà 1 punto per ogni partecipazione ai nuovi esami di stato (fino ad un massimo di 5 punti). Relativamente al trasferimento, il punteggio massimo realizzabile con il conseguimento dei titoli indicati nelle caselle 14, 15, 16, 17 e 18 non potrà mai essere superiore a 10 punti.

Per le domande di passaggio di cattedra e di ruolo, ai fini del calcolo del punteggio, vengono considerati anche i seguenti titoli:

- ✓ Numero anni di servizio prestato come utilizzato nello stesso posto/classe di concorso per cui si richiede il passaggio; il Sistema assegnerà 3 punti per ogni anno.
- ✓ Numero ulteriori concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli di livello pari o superiori a quello di appartenenza; il Sistema assegnerà 6 punti per ogni concorso.
- ✓ Per le domande di passaggio di ruolo, ai fini del calcolo del punteggio, viene considerato anche il seguente titolo:
- ✓ Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica.

#### Controllo delle preferenze

Per quel che riguarda l'elenco delle preferenze espresse, si ricorda che queste ultime debbono riportare l'esatta denominazione indicata negli elenchi ufficiali, comprensiva del codice meccanografico.

Può darsi, tuttavia, che alcune delle preferenze espresse riportino, anziché la decodifica in chiaro, le diciture:

- CODICE INESISTENTE
- CODICE ERRATO
- PREFERENZA NON ESPRIMIBILE
- CODICE DUPLICATO
- CODICE INCLUSO NEI PRECEDENTI

Tali preferenze sono caratterizzate come non valide e quindi non saranno prese in considerazione durante la fase di attuazione dei movimenti.

La dicitura **CODICE INESISTENTE** corrisponde ad un codice formalmente corretto ma non associato ad alcuna scuola;

- la dicitura **CODICE ERRATO** corrisponde ad un codice formalmente non corretto;
- la dicitura **PREFERENZA NON ESPRIMIBILE** indica che il codice è relativo alla scuola di titolarità del docente o ad un ambito territoriale (comune, distretto, provincia) che la comprende e quindi la preferenza è nulla, sono considerati non esprimibili anche i codici con ottavo e nono carattere diversi da 0 individuati come sede fittizia del circolo fatta eccezione per le scuole definite come ospedaliere;
- la dicitura **CODICE DUPLICATO** corrisponde ad un codice già espresso tra le preferenze digitate;
- la dicitura **CODICE INCLUSO NEI PRECEDENTI** indica che un codice precedente include territorialmente il codice per cui compare il diagnostico.

### **Verifica dell'acquisizione al Sistema Informativo**

Una volta registrate negli archivi del Sistema Informativo, le domande sono disponibili per eventuali verifiche da parte dell'USP e possono essere eventualmente rettificare da quest'ultimo o dall'istituzione scolastica che le ha acquisite.

Sono inoltre prodotti dal Sistema Informativo diversi tipi di supporti diretti a verificare i dati immessi.

In particolare:

- interrogazione e stampa in linea della lettera di notifica;
- stampa in differita della lettera di notifica;

Su richiesta dell'USP, il Sistema Informativo produce anche i seguenti elenchi:

- domande acquisite alla data di richiesta;
- docenti che hanno presentato rinuncia;
- domande sospese;
- domande interprovinciali in ingresso nella provincia;
- situazione dei perdenti posto.

Tali stampe saranno disponibili di norma il giorno successivo e comunque non oltre cinque giorni dalla data della richiesta.

### **Trattamento reclami**

Il docente, che ritiene di aver riscontrato un errore nei dati riportati sulla lettera di notifica pervenutagli, può presentare reclamo all'USP.

L'ufficio, esaminato il reclamo, se lo ritiene fondato (tutto o in parte) compila un modulo domanda con gli estremi anagrafici del docente (nome, cognome, data e provincia di nascita) e con i nuovi valori dei dati da variare, firma il modulo indicando che si tratta di una rettifica, e trasmette al Sistema i dati corretti.

### **Docenti perdenti posto**

Nel caso in cui in una scuola si verifichi una contrazione di organico tale da rendere necessario il trasferimento d'ufficio di uno o più docenti titolari in detta scuola, l'ufficio provvede all'individuazione dei docenti in soprannumero in base alle graduatorie trasmesse all'USP dai dirigenti scolastici.

Tali docenti devono produrre domanda di trasferimento.

Per verificare ciò l'ufficio, alla data di definizione degli organici, ha a disposizione un tabulato che riporta:

- numero di posizioni in soprannumero;
- elenco dei docenti che hanno presentato domanda di trasferimento dichiarandosi perdenti posto e relativo punteggio (con evidenziando il docente entrato per ultimo nella scuola).

Vengono riportate anche le azioni da intraprendere a fronte di situazioni non corrette; le azioni sono individuate dall'indicazione "INSERIMENTO" o "CANCELLAZIONE".

A fronte di questo tabulato l'ufficio, a seconda dei casi, effettua le seguenti operazioni:

- inserimento: fornisce all'ufficio competente gli estremi anagrafici dei docenti soprannumerari con il relativo punteggio;
- cancellazione: depenna dal tabulato le domande da cancellare perché prodotte da docenti erroneamente dichiaratisi perdenti posto.

Le rettifiche apportate sui tabulati devono essere trasmesse a Sistema.

E' opportuno far rilevare che l'inesistenza della condizione di soprannumerario, per un docente che ha presentato domanda subordinandone la validità al permanere di tale condizione (domanda caratterizzata sul tabulato con la scritta "VALIDA SOLO SE SOPRANNUMERARIO"), comporta, da parte del Sistema, l'annullamento della domanda.

Mano a mano che l'ufficio provvede all'inserimento delle posizioni di perdente posto, comprese quelle incluse nelle domande di trasferimento, è possibile richiedere la stampa precedentemente vista, che riporterà la situazione aggiornata alla data di produzione della stampa.

La richiesta viene soddisfatta entro e non oltre cinque giorni dalla data di inoltro.

### INDICAZIONE DELLE PREFERENZE

Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell'infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

I docenti della scuola secondaria superiore possono indicare preferenze relative anche a più province.

Possono essere espresse:

- 1) preferenze specifiche relative a singoli istituzioni scolastiche,
- 2) preferenze sintetiche relative ad indicazioni territoriali del tipo: comune, distretto, provincia.
- 3) preferenze aspecifiche relative a: dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore.

Tutte le preferenze vanno trascritte in base all'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali disponibili presso ciascun USP, presso le segreterie scolastiche, nella rete intranet ed internet del MIUR, comprensiva di un codice meccanografico e della dizione in chiaro.

Entro 5 giorni dalla ricezione della lettera di notifica gli interessati possono rettificare le preferenze espresse in maniera errata e nei casi in cui vi sia discordanza tra codice e dizione in chiaro.

In mancanza di presenta di reclamo:

- nel caso sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa;
- nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice.

Risposte a quesiti

#### Quale può essere il vantaggio di chiedere preferenze sintetiche?

Il docente che esprime la preferenza utilizzando il codice "comune" partecipa al movimento su tutte le scuole comprese in tale territorio. Se il "comune" comprende più distretti, l'interessato parteciperà al movimento su ogni singolo distretto e per le scuole in esse comprese nell'ordine indicato dal bollettino ufficiale (che è un ordine alfabetico).

Se la preferenza sintetica è del tipo "distretto" il SIDI procede ad esaminare, come detto in precedenza, le scuole nell'ordine indicato nel bollettino ed assegna la prima delle scuole disponibili.

Se il "distretto" comprende più comuni, il sistema esaminerà le scuole nell'ordine in cui sono indicate in ogni comune. Anche in questo caso i comuni sono indicati in ordine alfabetico così come le singole scuole ubicate all'interno di ciascun comune sub distrettuale.

Coloro che esprimono preferenze sintetiche del tipo distretto, comune o provincia, possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della

domanda di movimento comprese nelle preferenze medesime e partecipano al movimento per tutte le scuole che rientrano nell'area territoriale prescelta.

**E' vero che al docente con minor punteggio viene assegnata la scuola indicata in maniera specifica rispetto al collega che, con maggior punteggio, ha indicato una preferenza sintetica che comprende la suddetta scuola?**

Qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica (distretto, comune, provincia), al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico.

In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile (criterio della massimizzazione).

**Esempio: un docente D1 presenta domanda di trasferimento con punti 1000 e chiede come preferenza il "comune A" che comprende 10 scuole. Un altro docente D2 partecipa al movimento con punti 90 e chiede, in maniera specifica, una scuola ubicata all'interno del comune "A".**

**Il sistema procede in siffatta maniera:**

- 1) se la disponibilità nel comune "A" è una soltanto S1, allora la scuola in questione viene assegnata al docente D1 con maggior punteggio.**
- 2) Se nel comune "A" esistono 2 (o più) scuole disponibili S1 e S2 una delle quali (ad esempio la scuola S1) corrisponde a quella indicata dal docente D2 con minor punteggio, il SIDI assegnerà la scuola S1 indicata in maniera specifica al docente D2 con minor punteggio e la scuola S2 al docente con maggior punteggio.**

## GESTIONE DEL PERSONALE IN SOPRANNUMERO

### GRADUATORIE DOCENTI IN SOPRANNUMERO

La procedura è la seguente:

- 1) il dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al termine fissato dall'O.M. per la presentazione delle domande di mobilità (per il 2009 tale termine è al 24 marzo 2009), alla formazione e pubblicazione all'albo dell'istituzione scolastica delle graduatorie relative agli insegnanti titolari finalizzate all'individuazione del personale in soprannumero.
- 2) Il dirigente valuta i titoli posseduti dagli interessati in base alla tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio.
- 3) Vanno valutati i titoli posseduti e dichiarati dagli interessati alla data del 14 marzo 2009.
- 4) Vanno compilate 2 distinte graduatorie da utilizzare nell'ordine:
  - a) docenti entrati a far parte dell'organico dell'istituto a decorrere dall'1.9.2009;
  - b) docenti entrati a far parte dell'organico della scuola negli anni precedenti.
- 5) Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso.
- 6) nell'ambito di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

**I docenti anche se entrati al 1° settembre 2009 fruitori delle precedenze della legge 104/92 vanno esclusi dalle graduatorie del soprannumero?**

Si. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII) dell'art. 7 del CCNI, debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro il 14 marzo 2009.

I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica, devono notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.

I docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell'accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento.

Nel caso in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma sostituisce integralmente quella precedente.

La proroga dei termini si estende anche all'eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.

### **Presentazione della domande dei docenti in soprannumero**

Nella domanda di trasferimento del docente in soprannumero è previsto che lo stesso risponda con un "SI" ovvero con un "NO" alla domanda se intende comunque partecipare al movimento nell'ipotesi in cui, durante la procedura, si riformi il posto nella scuola di titolarità.

Esaminiamo i vantaggi o gli svantaggi che derivano dalle 2 diverse risposte.

- 1) Rispondendo di "NO" il soprannumerario manifesta la volontà di voler restare nella scuola di titolarità rispetto al trasferimento volontario.

Ne consegue che:

- a) se si libera il posto nella scuola, la domanda viene cancellata e l'interessato non partecipa al movimento. Per la scuola elementare e materna l'assorbimento in organico può avvenire anche su posti di diversa tipologia rispetto a quella di titolarità, se richiesti dall'interessato

nella domanda di trasferimento. Per la scuola secondaria la titolarità viene mantenuta anche nell'ipotesi che si formi una cattedra orario esterna tra la scuola di titolarità ed altra scuola.

b) se non si riforma il posto nella scuola di titolarità, il docente partecipa al movimento "condizionato" sulle sedi espresse che possono anche coincidere con il distretto (o il comune) in cui è ubicata la scuola di titolarità. Può, parimenti, richiedere sedi di altri comuni a condizione che venga in ogni caso richiesto, tra le preferenze stesse e in qualsiasi ordine, il comune che ricomprende la scuola di titolarità.

### **Il docente in soprannumero partecipa nella fase comunale dei trasferimenti con precedenza rispetto ai docenti non in soprannumero?**

No. Nella prima fase dei trasferimenti a domanda in sede (fase comunale) il docente in soprannumero partecipa con il punteggio che gli compete attribuito con la tabella dei trasferimenti a domanda.

Se in questa fase non ottiene il trasferimento sulle sedi richieste, prima dell'effettuazione dei trasferimenti in ingresso nel comune, il sistema assegna una sede d'ufficio ai docenti in soprannumero, in base al punteggio indicato nella domanda e che corrisponde a quello attribuito dal dirigente scolastico nella graduatoria interna d'istituto finalizzata all'individuazione del soprannumero.

Se in questa fase il soprannumerario non dovesse trovare alcuna sede disponibile nel comune di titolarità, allora verrà trasferito d'ufficio nei comuni limitrofi con il criterio della viciniorietà.

Il docente trasferito a domanda "condizionata" a domanda o d'ufficio avrà diritto per un quinquennio decorrente dalla data dell'avvenuto trasferimento, ad ottenere il diritto a rientrare nella sede, o in subordine nel comune, di precedente titolarità. Il docente avrà diritto, altresì, a richiedere sempre nell'ambito del quinquennio dall'avvenuto trasferimento, l'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità ovvero in una scuola ad essa viciniorie, in base alle modalità ed ai termini fissati nell'annuale contrattazione decentrata sulle utilizzazioni.

La mancata presentazione della relativa domanda per un anno, interrompe il diritto al rientro negli anni successivi.

2) Esaminiamo, adesso, l'altra ipotesi, quella in cui il docente in soprannumero risponde di "SI" alla domanda se intende comunque partecipare al movimento a domanda.

Con questa risposta il docente manifesta la volontà di dare priorità al trasferimento a domanda sulle sedi indicate, anche nell'ipotesi in cui durante l'effettuazione dei trasferimenti si riformasse il posto nella scuola di titolarità.

In tale ipotesi si possono verificare le seguenti situazioni operative:

a) il docente ottiene il trasferimento a domanda su una delle preferenze espresse: il problema del soprannumero è risolto e viene trasferito anche se nella scuola di titolarità si riforma il posto che verrà occupato da altro docente.

b) il docente non ottiene il trasferimento a domanda sulle preferenze espresse, ma durante l'effettuazione dei trasferimenti si riforma il posto nella scuola di titolarità. Il docente risolve, anche in questo caso, la sua posizione di soprannumero.

c) il docente non ottiene il trasferimento su nessuna delle sedi richieste e non si riforma nemmeno il posto nella scuola di titolarità. In tale ipotesi il docente viene trasferito d'ufficio (con il punteggio afferente tale situazione giuridica corrispondente a quello della graduatoria interna d'istituto).

Il trasferimento d'ufficio avverrà alla stessa stregua di come descritto nell'ipotesi di cui al precedente punto 1).

Occorre aggiungere che nell'ipotesi descritta in precedenza viene meno il diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità e si perde del tutto la continuità didattica.

## **EFFETTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO D'UFFICIO**

Il docente in soprannumero, nella prima fase dei trasferimenti che viene effettuata nell'ambito di ciascun comune, partecipa al trasferimento assieme agli altri docenti non soprannumerari con il punteggio che gli compete a domanda e senza alcun diritto di precedenza.

In mancanza di soddisfacimento della domanda di trasferimento, e nell'ipotesi che non si riformi il posto nella scuola di titolarità, il sistema prende in considerazione eventuali domande di passaggi di cattedra le cui preferenze vengono esaminate prima di disporre il trasferimento d'ufficio.

Per i trasferimenti titolari su posto di sostegno il riassorbimento nella scuola di titolarità è consentito solo per la stessa tipologia di titolarità e la stessa scuola verrà trattata, per le altre tipologie di sostegno eventualmente disponibili, con la valorizzazione spettante, cioè "trasferimento d'ufficio nella scuola di titolarità su altra tipologia di sostegno".

Tale assegnazione d'ufficio verrà analizzata subito dopo aver tentato il riassorbimento per la tipologia di titolarità.

I trasferimenti d'ufficio vengono effettuati dal sistema a partire dal comune di titolarità del docente e in base a delle tabelle di viciniorità predeterminate dall'Ufficio Scolastico e che tengono conto delle distanze chilometriche e delle situazioni dei collegamenti esistenti tra i comuni del territorio interessato.

L'assegnazione delle sedi nell'eventualità di dover disporre il trasferimento d'ufficio, varia a seconda della tipologia di posto ricoperto dal docente interessato e, per ciascuna di esse ne forniamo il dettaglio.

### **TRASFERIMENTI D'UFFICIO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA**

L'individuazione dei soprannumerari viene effettuata distintamente per ciascuno dei posti di organico che contraddistinguono la scuola relativamente a:

- posti dell'organico funzionale di circolo con graduatorie distinte per ognuna delle tipologie che lo compongono (posto comune, lingua francese, lingua inglese, lingua tedesca, lingua spagnola). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di organico per l'insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità, confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull'organico funzionale d'istituto. A tale scopo l'Ufficio Scolastico provinciale attraverso puntuali rettifiche di titolarità, da completare entro i limiti fissati per l'inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell'organico funzionale i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l'insegnamento della lingua straniera;
- posti speciali;
- posti di sostegno;
- posti di ruolo speciale in scuole speciali;
- posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri territoriali nella scuola primaria.

#### *Trasferimento d'ufficio titolari su posto comune*

Il trasferimento d'ufficio dei docenti in soprannumero avviene nel seguente ordine:

- ✓ trasferimento d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità nel corso della prima fase dei movimenti; per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima nelle scuole comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo, in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità), e poi sui *distretti vicini* compresi nel comune di titolarità;
- ✓ trasferimento d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto disposto con D.M. 3 febbraio 1983.

#### *Trasferimento d'ufficio titolari su posti speciali*

Qualora non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, si procede al loro trasferimento d'ufficio nel seguente ordine:

- in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato per la quale l'interessato possenga il relativo titolo di specializzazione;
- su posto di sostegno per il quale possenga il relativo titolo;
- trasferimento d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale possenga il relativo titolo.

#### *Trasferimento d'ufficio titolari su posti di sostegno*

Qualora, invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i docenti titolari di posto di sostegno, si procede al trasferimento d'ufficio nel seguente ordine:

- trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della prima fase dei movimenti, inizialmente sulla medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possenga il relativo titolo di specializzazione;
- trasferimento d'ufficio su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possenga il relativo titolo;
- trasferimento d'ufficio con le modalità e secondo l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun ambito territoriale - prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possenga il relativo titolo.

Per ciascuna sede esaminata ai fini del trasferimento d'ufficio dei docenti titolari su posti di sostegno il sistema verifica l'eventuale assegnazione su disponibilità per una delle tipologia per le quali il docente risulta in possesso del titolo di specializzazione, come dichiarato nella domanda, secondo il seguente ordine: psicofisici, udito e vista.

Ove non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti d'ufficio dei soprannumerari di sostegno e di posti speciali in base alle sequenze indicate in precedenza, l'Ufficio Scolastico provinciale procede all'assegnazione dei docenti definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune, ivi compresi, quelli dell'organico funzionale di circolo.

L'eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata ai sensi del precedente comma su posto comune, é limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed é utile ai fini del compimen-

to del quinquennio. Nel corso dei trasferimenti per l'anno scolastico successivo, l'insegnante sarà considerato perdente posto nell'ambito della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

### **TRASFERIMENTI D'UFFICIO NELLA SCUOLA SECONDARIA**

Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata distintamente per ciascuna tipologia di posto e di organico e, per la scuola media, per ciascuna tipologia di sostegno. Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza al trasferimento su tale posto.

Nelle scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nella scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione associata, sezione staccata o scuola coordinata in cui si è verificata se la situazione di soprannumerarietà.

Non si procede all'individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti sia possibile costituire l'orario con 18 ore settimanali d'insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

#### *Trasferimenti d'ufficio titolari su corsi per adulti*

Per l'individuazione del soprannumerario sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico competente formulerà distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti corsi. La valutazione della continuità del servizio sarà effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.

#### *Trasferimento docenti titolari su posti di organico sede*

I trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono disposti su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la sperimentazione di cui all' art. 278 del D.Lvo n. 297/94, per l'istruzione e la formazione dell'età adulta) e dotazioni organiche provinciali. I trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l'assegnazione ex novo. su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente.

Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di insegnamento per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i centri territoriali sarà considerato il comune di appartenenza della sede amministrativa del centro territoriale di titolarità.

I trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:

- 1) in scuole del comune di titolarità. Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento è disposto prima in scuola compresa nel distretto di titolarità ovvero, qualora trattasi di distretto anomalo (comprendente cioè una porzione di un comune e comuni limitrofi), in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei distretti vicini sempre compresi nel comune di titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede;

- 2) trasferimento d'ufficio, secondo l'ordine delle operazioni di cui in allegato C al Titolo, sugli altri comuni della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di viciniorietà (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti);
- 3) sui posti di istruzione per l'età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali, limitatamente alla scuola secondaria di I grado;
- 4) su posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo contingente assegnato.

Relativamente ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti, per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle cattedre avviene nel seguente ordine:

- 1) cattedre interne alla scuola
- 2) cattedre orario esterne stessa sede
- 3) cattedre orario esterne fuori sede

Il trasferimento d'ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

In ciascuna delle fasi predette il trasferimento sarà disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

- 1) sostegno per minorati psicofisici
- 2) sostegno per minorati dell'udito
- 3) sostegno per minorati della vista.

#### **RIENTRO NELLA SCUOLA E NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA' DEL DOCENTE TRASFERITO D'UFFICIO**

Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto.

A partire dall.a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno del quinquennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto.

A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa dichiarazione di servizio continuativo., facente parte dell'apposito allegato all'O.M.. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica.

L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla

scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento.

Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleggi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza.

Per quanto attiene ai centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio. Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio.

L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio sarà riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.

Il personale, trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale.

Soprannumero conseguente al dimensionamento della rete scolastica (art. 20 CCNI)

**Esaminiamo le diverse ipotesi previste dal contratto.**

<b>Ordine e grado di scuola</b>	<b>Dimensionamento</b>	<b>Compilazione graduatorie dei soprannumerari</b>
Circoli didattici ed istituti comprensivi per la relativa parte di organico.	Unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi	Tutti i docenti titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo e/o istituto comprensivo e formano un'unica graduatoria, distinta per tipologia, per l'individuazione del perdente posto
Circoli didattici ed istituti comprensivi per la relativa parte di organico.	Singoli plessi o scuole dell'infanzia confluiscono in altro circolo o istituto comprensivo	<p>Tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle scuole dell'infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la continuità didattica, un'opzione per l'acquisizione della titolarità nel circolo e/o istituto comprensivo di confluenza.</p> <p>L'ufficio territorialmente competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità, procede all'assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell'infanzia.</p> <p>Ai fini dell'individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un'unica graduatoria comprendente sia i docenti già facenti parte dell'organico del circolo e/o istituto comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente operazione di modifica della titolarità.</p> <p>I docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo mediante le modalità precedentemente illustrate, possono, comunque, produrre domanda di trasferimento.</p>
Scuola media e secondaria	Unificazioni di scuole dello stesso ordine e grado funzionanti nello stesso comune	I docenti titolari confluiscono in un'unica graduatoria ai fini dell'individuazione dei perdenti posto;
Scuola media e secondaria	Unificazioni di scuole dello stesso ordine e grado funzionanti in comuni diversi	Si manterranno organici distinti ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.
Soppressione di scuole medie e/o secondarie	Soppressione di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzio-	<p>In tale ipotesi l'ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, compila un'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento.</p> <p>Da tale graduatoria verranno rilevati i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.</p> <p>I docenti provenienti dalla scuola o dalle</p>

	<p>nanti nello stesso comune:</p>	<p>scuole di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati, con priorità nell'istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è confluita la sede di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di ore nell'anno in corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa.</p> <p>I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento (punto II - art. 7).</p>
<p><b>Soppressione di scuole medie e/o secondarie</b></p>	<p><b>Soppressione di un istituto di scuola secondaria di I grado (ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata con organico autonomo, e attribuzione delle relative classi a più istituti dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune:</b></p>	<p>In tale ipotesi l'ufficio scolastico provinciale, prima delle operazioni di mobilità, compila un 'unica graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento.</p> <p>Da tale graduatoria verranno rilevati i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte.</p> <p>I docenti provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui é cessato il funzionamento, non individuati come perdenti posto, verranno assegnati, con priorità nell'istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è confluita la sede di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di ore nell'anno in corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle istituzioni risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla preferenza espressa.</p> <p>I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento (punto II - art. 7).</p>
<p><b>Dimensionamento nelle scuole medie e superiori funzionanti nello stesso comune</b></p>	<p><b>Operazioni di dimensionamento che non consentono di realizzare un unico organico in quanto le scuole coinvolte nel dimensionamento sono ubicate in diverso comune o appartenenti a diverso ordine e tipo.</b></p>	<p>I docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini dell'individuazione dei perdenti posto.</p> <p>In caso di soppressione della struttura scolastica con l'attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso comune il personale docente titolare dell'istituto soppresso ha titolo a transitare, mediante esercizio di opzione, nell'istituto di confluenza secondo l'ordine di graduatoria della scuola di provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova scuola. I titolari dell'istituto soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell'istituto di confluenza (punto II art. 7 del contratto). A tal fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.</p>

Scuola secondaria	Soppressione di un istituto che non è possibile accorpate ad altro istituto	I titolari saranno individuati come soprannumerari usufruendo, in fase di richiesta di mobilità, della precedenza di cui al punto II) dall'art. 7, per il rientro nell'istituto viciniore a quello di precedente titolarità o, in mancanza di posti richiedibili, nel distretto sub-comunale o comune viciniore a quello di precedente titolarità come previsto al punto IV) dall'art. 7. Gli interessati possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della scuola prescelta.
-------------------	---	--

### **RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'**

Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del quinquennio successivo al provvedimento suddetto.

A partire dall'a.s. 2000/2001 tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata.

La precedenza in esame si applica alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto.

Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno).

#### **Tale precedenza spetta a condizione che:**

- 1) gli interessati abbiano prodotto domanda di rientro per ciascun anno del quinquennio;
- 2) che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV).
- 3) che abbia riportato nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario;
- 4) la dichiarazione di cui al precedente punto 3) è assolta nel caso in cui l'interessato compili l'allegato "F" relativo alla continuità di servizio nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità, purché in esso si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non alleggi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri

- 5) per l'istruzione e la formazione dell'età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo quinquennio.

Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio. Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio nell'ultimo quinquennio.

**Non interrompe la continuità del servizio:**

- a) l'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.
- b) Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno del quinquennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune;

Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nel quinquennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio nel quinquennio è riferito alla scuola ove il personale è stato trasferito in quanto soprannumerario.

La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nel quinquennio, al docente trasferito d'ufficio dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P. provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno del quinquennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune.

Il personale, trasferito d'ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti del quinquennio iniziale.

Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

#### **ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO DISABILE, OVVERO ASSISTENZA DEL FIGLIO UNICO AL GENITORE DISABILE**

Nel contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale tutela di disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità.

**La precedenza spetta:**

**A) in ambito comunale, I fase dei trasferimenti, solo nei comuni con più distretti alle seguenti condizioni:**

- 1) che venga richiesta come prima preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell'assistito diverso da quello di titolarità;**
- 2) se l'interessato, dopo le preferenze relative al distretto ove risiede il disabile, intende esprimere altre preferenze ricadenti in distretti diversi, è obbligato ad esprimere, dopo le eventuali scuole dello stesso distretto ove risiede il disabile, il codice sintetico relativo al distretto in questione. In tal modo il richiedente avrà diritto alla precedenza su tutte le sedi espresse. In mancanza dell'indicazione del codice sintetico del distretto, invece, le sedi non coincidenti con il distretto di residenza del disabile non verranno trattate.**

**B) in ambito intercomunale nella II fase dei trasferimenti alle seguenti condizioni:**

- 1) il docente deve esprimere alla prima preferenza scuole rientranti nel comune nel quale risiede il disabile.**
- 2) Se l'interessato vuole chiedere preferenze relative a comuni diversi da quello di residenza del disabile, oltre a scuole del comune ove risiede il disabile, deve esprimere anche il codice dell'intero comune. La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio di eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative al comune o distretto**

**C) La precedenza è riconosciuta anche nei trasferimenti interprovinciali, alle condizioni dette in precedenza alla lettera B), qualora gli interessati abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.**

**La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere carattere permanente.**

**Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli portatori di handicap di età inferiore ai diciotto anni, in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della situazione di handicap.**

**Per beneficiare della precedenza prevista dall'art.33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.**

**La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.**

**Condizioni riepilogative per fruire di tale precedenza .**

-CONSORTE

-GENITORI

- GENITORI ADOTTIVI

- TUTORI LEGALI

CHE ASSISTONO SOGGETTO CON  
HANDICAP GRAVE A CARATTERE  
PERMANENTE (1)

## CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA

**STATO DI DISABILITÀ:** LO STATO DI DISABILITÀ DEVE ESSERE DOCUMENTATO CON CERTIFICAZIONE O COPIA AUTENTICATA RILASCIATA DALLE COMMISSIONI MEDICHE, FUNZIONANTI PRESSO LE A.S.L., DI CUI ALL'ART.4, DELLA LEGGE N. 104/92.

QUALORA TALI COMMISSIONI NON SI PRONUNCINO ENTRO 90 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, GLI INTERESSATI, AI SENSI DELL'ART.2, COMMA 2, DEL D.L. 27.8.93 N. 324, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 27.10.93, N. 423, DOCUMENTANO, IN VIA PROVVISORIA, LA SITUAZIONE DI DISABILITÀ, CON CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA UN MEDICO SPECIALISTA NELLA PATOLOGIA DENUNCIATA IN SERVIZIO PRESSO L'A.S.L. DA CUI E' ASSISTITO L'INTERESSATO. LA MANCATA EMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO PER IL DECORSO DEI NOVANTA GIORNI DEVE ESSERE RILEVATA E DICHIARATA IN SEDE DEL PREDETTO ACCERTAMENTO PROVVISORIO.

TALE ACCERTAMENTO PRODUCE EFFETTO FINO ALL'EMISSIONE DELL'ACCERTAMENTO DEFINITIVO DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 15.10.1990 N. 295 INTEGRATA, EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 104/92, DA UN OPERATORE SOCIALE E DA UN ESPERTO IN SERVIZIO PRESSO LE A.S.L.. E' FATTO OBBLIGO

ALL'INTERESSATO DI PRESENTARE LA CERTIFICAZIONE DEFINITIVA ENTRO 10 GIORNI DALLA RICEZIONE DEL RELATIVO ATTO.

**SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE:** PER LE PERSONE DISABILI ASSISTITE (ART. 33, COMMA 5 E 7): NELLE CERTIFICAZIONI DEVE RISULTARE LA SITUAZIONE DI GRAVITÀ DELLA DISABILITÀ E LA NECESSITÀ DI UNA ASSISTENZA CONTINUATIVA, GLOBALE E PERMANENTE, COSÌ COME PREVISTO DALL'ART.3, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 104/92 OVVERO TENENDO CONTO DI QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 38, COMMA 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1998, N. 448.

**INESISTENZA DI RICOVERO A TEMPO PIENO DEL DISABILE:** A TAL FINE IL GENITORE, ANCHE ADOTTIVO ED IL CONIUGE E IL FIGLIO UNICO IN GRADO DI PRESTARE ASSISTENZA E IL FRATELLO O SORELLA IN SOSTITUZIONE DEI GENITORI (COME PREVISTO DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.233/2005) DEBbono COMPROVARE CHE IL DISABILE NON È RICOVERATO A TEMPO PIENO PRESSO ISTITUTI SPECIALIZZATI CON DICHIARAZIONE PERSONALE AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 15, DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003 N. 3, O MEDIANTE CERTIFICATO RILASCIATO DALLE COMPETENTI A.S.L.;

**RAPPORTO DI PARENTELA:** IL RAPPORTO DI PARENTELA, DI ADOZIONE, DI AFFIDAMENTO E DI CONIUGIO CON IL SOGGETTO DISABILE, DEVE ESSERE DOCUMENTATO CON DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, REDATTA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, COSÌ COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 15, DELLA LEGGE 16 GENNAIO 2003, N. 3, OVVERO MEDIANTE PRESENTAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA O DI COPIA DELLA SENTENZA DI AFFIDAMENTO O DI ADOZIONE.

<b>FIGLIO UNICO</b>	<b>GENITORE CON HANDICAP GRAVE (1)</b>	<b>DICHIARAZIONE DI ESSERE L'UNICO FIGLIO</b>
<b>FIGLIO CHE, PUR IN PRESENZA DI ALTRI FRATELLI, È L'UNICO A POTER PRESTARE L'ASSISTENZA AL GENITORE</b>	<b>GENITORE CON HANDICAP GRAVE A CARATTERE PERMANENTE (1)</b>	<b>AUTODICHIARAZIONE DA PARTE DI CIASCUNO DEI FRATELLI DI NON ESSERE IN GRADO DI EFFETTUARE L'ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ PER RAGIONI ESCLUSIVAMENTE OGGETTIVE, TALI DA NON CONSENTIRE L'EFFETTIVA E CONTINUATIVA ASSISTENZA.</b>
<b>FIGLIO CHE, I PRESENZA DI ALTRI FRATELLI, CONVIVE CON IL GENITORE DA ASSISTERE</b>	<b>GENITORE CON HANDICAP GRAVE A CARATTERE PERMANENTE (1)</b>	<b>NON È NECESSARIA DELLA DICHIARAZIONE DEGLI ALTRI FRATELLI IN MERITO A CONDIZIONI O MOTIVI DI NON ASSISTENZA DEL DISABILE LA SITUAZIONE DI CONVIVENZA DEVE ESSERE DOCUMENTATA DALL'INTERESSATO CON DICHIARAZIONE PERSONALE SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, OVVERO MEDIANTE PRESENTAZIONE DELLO STATO DI FAMIGLIA.</b>
<b>FRATELLO O SORELLA</b>	<b>DI SOGGETTO CON HANDICAP GRAVE A CARATTERE PERMANENTE (1)</b>	<b>SPETTA IN CASO DI GENITORI SCOMPARSI O IMPOSSIBILITATI, IN QUANTO TOTALMENTE INABILI, AD OCCUPARSI DEL FIGLIO DISABILE LA SITUAZIONE DI INABILITÀ TOTALE DEI GENITORI VA PROVATA CON IDONEA DOCUMENTAZIONE DI INVALIDITÀ</b>

**(1) Non è richiesto l'attestazione che la condizione di handicap sia a carattere permanente nel caso di assistenza a figli minori di anni 18 (in precedenza era per i minori di 3 anni) in considerazione che le ASL non rilasciano tali attestazione per i soggetti minori.**

**Le condizioni che consentono di fruire della precedenza per l'assistenza alle persone disabili ovvero per l'esclusione dalle graduatorie dei soprannumerari deve sussistere sino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al CED delle domande di mobilità.**

**Documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia.**

**Situazioni che possono essere oggetto di autocertificazione.**

<b>Punteggio richiesto</b>	<b>Condizioni</b>
<b>Punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli</b>	<b>1) Certificato di residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento dal quale risulti la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore al 10.11.2008. (3 mesi dalla data di pubblicazione dell'O.M. sulla mobilità). In alternativa è possibile allegare una dichiarazione della decorrenza anagrafica redatta della persona cui si riferisce la residenza, ovvero dell'interessato alla presentazione della domanda. 2) dichiarazione personale dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.</b>

	<p><b>Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.</b></p>
<p><b>Esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.</b></p>	<p><b>1) dichiarazione personale in merito ai dati anagrafici del figlio affetto da patologia</b></p> <p><b>2) certificazione sanitaria, rilasciata dagli istituti di cura</b></p>
<p><b>Ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari</b></p>	<p><b>Certificato rilasciato dall'istituto di cura</b></p>
<p><b>Cure continuative</b></p>	<p><b>1) Certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali da cui si rilevi che l'assiduità della terapia è tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.</b></p> <p><b>2) dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.</b></p>

**Punteggio aggiuntivo di 10 punti una tantum**

**Tale punteggio spetta a coloro**

- **che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o che, pur avendo presentato domanda, l'abbiano revocata nei termini previsti;**
- **il 2007/2008 rappresenta l'ultimo anno utile per maturare il diritto al punteggio aggiuntivo, riferito, quindi, al triennio 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008;**
- **che presentano domanda condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell'organico nello stesso circolo; la richiesta, nel quinquennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo.**

**Tale punteggio, una volta acquisito, si perde:**

- **quando il soggetto ottiene, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o l'assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il quinquennio, nella scuola di precedente titolarità;**

**Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima prefe-**

renza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo.

Il diritto al punteggio aggiuntivo è mantenuto anche nei confronti dei docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionale che nel quinquennio non abbiano richiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità.

**APPROFONDIMENTI TABELLA DI VALUTAZIONE  
ANZIANITA' DI SERVIZIO  
TITOLO I**

**Servizio nel ruolo di appartenenza da valutare a 6 punti per ogni anno**

Per questa voce si attribuiscono punti 6 per ciascun anno di servizio, nei seguenti casi:

- per il servizio, comunque prestato successivamente alla decorrenza economica della nomina nel ruolo di appartenenza;
- per gli anni di eventuale retrodatazione giuridica della nomina coperti da servizio nel ruolo di attuale appartenenza; per la scuola secondaria, vanno considerati anche i servizi effettivamente prestati in classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia possibile il passaggio di cattedra;
- per il periodo derivante dalla restituito in integrum operata a seguito di un giudicato;
- per il servizio prestato dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell'art. 23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/995 e dell'art. 17 comma 5 del CCNL sottoscritto il 24.7.2003;
- per il periodo di congedo straordinario usufruito, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, per frequentare, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.L.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali;
- per il servizio prestato, a decorrere dall'a.s. 1978/79, dalle assistenti di scuola materna statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come insegnanti di scuola materna;
- per il servizio prestato dai docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado), esistente prima dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 30.3.976, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti stessi furono inquadrati a norma della predetta legge;
- per il servizio prestato in ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o di assegnazione provvisoria.

Per gli insegnanti di educazione fisica non è riconoscibile il servizio prestato senza il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F., o di titoli equipollenti secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958 n. 88 (tab. A, classe XXIX D.M. 24.11.94 n. 334 e successive modifiche).

**Servizio giuridico da valutare a 3 punti per ogni anno**

Per questa voce si attribuiscono punti 3 per ciascun anno di servizio, nei seguenti casi:

- per gli anni di ruolo anteriori (decorrenza giuridica) alla nomina economica nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio;
- per il periodo di congedo straordinario usufruito in altro ruolo, prima della nomina in quello di attuale appartenenza, per frequentare, ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.984 n. 476, i corsi di dottorato di ricerca o per il conseguimento di borse di studio (art. 453 d.L.vo 297/94), organizzati da amministrazioni statali, da enti pubblici, da Stati o Enti stranieri, da organismi internazionali;
- per il servizio del personale educativo transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria viceversa;
- per gli anni di servizio prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza, tra i quali:
  - per i docenti di scuola secondaria di II grado, il servizio di ruolo di scuola media;
  - . il servizio prestato nei ruoli dei docenti diplomati (e viceversa). Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici, va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati;
  - servizio quale docente di ruolo tecnico pratico, nei ruoli dei docenti di scuola media (e non viceversa).

Si attribuiscono punti 3 per ciascun anno di servizio, nei seguenti casi:

- a) per gli anni di servizio di ruolo con decorrenza giuridica anteriore alla nomina nel ruolo di attuale appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza;
- b) per gli anni prestati in ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di attuale appartenenza;
- c) per il servizio di cui alle precedenti lettera a) e b) prestato su piccole isole.

#### Valutazione servizio pre-ruolo

Per questa voce si attribuiscono punti 3 per ogni anno (nella graduatoria per la determinazione del soprannumero si attribuiscono punti 3 per i primi 4 anni di servizio e punti 2 per ciascuno degli anni successivi al quarto), nei seguenti casi:

- d) per gli anni di servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni, compreso quello militare o il servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970);
- e) per gli anni di servizio preruolo o di ruolo nella scuola materna e/o elementare;
- f) per gli anni di servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;

Per il servizio di insegnamento prestato nelle piccole isole si raddoppia il punteggio.

Nel CCNI per l'a.s. 2009/2010 è stata aggiunta la valutazione del servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica.

#### Punteggio per la continuità didattica

Per i movimenti a domanda si attribuiscono punti 6 per il primo triennio di continuità nella stessa scuola (è quindi un requisito minimo per avere tale punteggio. Ne consegue che non si attribuisce alcun punteggio a coloro che hanno solo uno o due anni di continuità). Nella gradua-

toria per l'individuazione del soprannumero, invece, e, quindi, per gli eventuali trasferimenti d'ufficio, il punteggio in questione si attribuisce sin dal primo anno di servizio nella scuola di attuale titolarità.

Per gli ulteriori anni di servizio sino al quinto, punti 2 per ogni anno. Dal sesto anno in poi si attribuiscono punti 3 per ciascun anno di servizio.

Si tenga presente che:

- per gli anni considerati concorrano la titolarità nel tipo di posto o classe di concorso attualmente ricoperta, con esclusione di eventuali periodi di decorrenze giuridiche o di servizio pre-ruolo;
- tale punteggio non spetta ai docenti titolari dei Centri territoriali;
- il punteggio per conti e non si cumula, per lo stesso anno scolastico, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nella stessa scuola);
- negli istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico;
- dall'a.s. 2003/2004 viene riconosciuta la continuità del personale docente titolare di posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado (D.O.S.) relativamente alla sede di servizio. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio;
- per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.

Per l'attribuzione del punteggio relativo alla continuità didattica, è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:

- che gli anni di servizio prestati si riferiscano a periodi coincidenti e successivi alla decorrenza economica della nomina nel ruolo (e classe di concorso per la scuola secondaria) di attuale appartenenza;

- devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di handicap);

- che il servizio sia stato effettivamente prestato fatta eccezione dei casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola come ad esempio:

- assenze per motivi di salute;
- astensione obbligatoria ;
- servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile;
- mandato politico o amministrativo;
- utilizzazioni ed esoneri previsti per legge per i componenti del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- esoneri sindacali, incarichi di presidenza, esoneri dei vicari;
- nomine a commissari di concorsi di esami;
- comandi in istituti diversi da quello di titolarità su cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n. 297/94;
- collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12.1998 n. 448 per il periodo in cui si mantiene la titolarità;
- utilizzazioni a domanda o d'ufficio sui posti di sostegno anche in sedi diverse da quelle di titolarità;

- utilizzazioni nella scuola primaria come specialisti per la lingua straniera preso il plesso o fuori del plesso di titolarità;
- utilizzazioni in materie affini e nelle figure professionali di cui all'art. 5 del D.L. 6.8.988 n. 323;
- utilizzazioni a domanda o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del d. l.vo 35/93 in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità

Si riconosce inoltre la continuità:

- al personale che abbia modificato la titolarità per effetto delle operazioni di dimensionamento della rete scolastica e in tutti i casi di fusioni, sdoppiamenti, aggregazioni o soppressioni di istituzioni scolastiche;
- al docente soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata qualora l'interessato richieda come prima preferenza, per ciascun anno del quinquennio decorrente dall'anno scolastico in cui ha avuto inizio il trasferimento, il rientro con precedenza nella scuola di precedente titolarità, anche se lo stesso abbia ottenuto il trasferimento in altra sede. Scaduto il quinquennio (senza aver ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità, ovvero nel caso che il docente non presenti la richiesta di rientro) il punteggio per la continuità spetta nella nuova scuola solo per il periodo maturato nel quinquennio di servizio nella stessa;
- al docente trasferito d'ufficio sulla dotazione organica provinciale (DOP) nella scuola secondaria, allo scopo di usufruire del diritto di precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità.

Non spetta, inoltre, la continuità nei seguenti casi:

- aver ottenuto l'assegnazione provvisoria ad eccezione di quella richiesta dal docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che stia richiedendo per ciascun anno del quinquennio dell'avvenuto trasferimento, il rientro nella scuola di precedente titolarità;
- quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni;
- per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476.

Nel CCNI per l'a.s. 2009/2010 è stato previsto che:

- il diritto al punteggio aggiuntivo è mantenuto anche nei confronti dei docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata che nel quinquennio non abbiano richiesto il rientro nella scuola di precedente titolarità
- per il servizio di insegnamento prestato nelle piccole isole si raddoppia il punteggio.

<b>Calcolo rapido del punteggio per la continuità didattica:</b>			
<b>Anni di servizio</b>	<b>Punti</b>	<b>Anni di servizio</b>	<b>Punti</b>
1	2	11	28
2	4	12	31
3	6	13	34
4	8	14	37
5	10	15	40
6	13	16	43
7	16	17	46
8	19	18	49
9	22	19	52
10	25	20	55

## **Continuità di servizio nello stesso comune per la graduatoria interna d'istituto e per i trasferimenti d'ufficio**

La tabella di valutazione dei titoli per i trasferimenti d'ufficio e per la predisposizione delle graduatorie interne d'istituto, prevede un punteggio di 1 punto per ogni di servizio di servizio, senza soluzione di continuità, prestato nello stesso comune coincidente con quello in cui rientra la scuola di attuale titolarità.

Tale punteggio non si cumula, per lo stesso anno scolastico, con quello attribuito, eventualmente, per la continuità di servizio nella stessa scuola.

Il predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

Non va valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.

Il punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel quinquennio del personale trasferito in quanto soprannumerario.

Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del quinquennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del quinquennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Nel CCNI per la mobilità relativa all'a.s. 2009/2010, viene aggiunto che il docente conserva titolo al mantenimento del punteggio aggiuntivo di continuità nel comune, per tutti i 5 anni del quinquennio, anche nell'ipotesi in cui al termine del quinquennio non sia rientrato nella scuola di precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune.

## **TITOLI GENERALI** **Scheda di valutazione**

### **LETTERA B: Superamento pubblico concorso (PUNTI 12).**

Occorre tener presente le seguenti regole:

- si valuta un solo superamento di concorso pubblico per esami e titoli ed è necessario che lo stesso si riferisca a posto di ruolo o classe di concorso di livello pari o superiore a quello di appartenenza. Così ad esempio, per un docente titolare nelle scuole secondarie di II grado, non verrà attribuito alcun punteggio per il superamento di un concorso a posti di insegnamento nella scuola elementare (o materne), né per il superamento di un concorso a cattedre nella scuola media di I grado;
- non si attribuisce alcun punteggio per il superamento di pubblici concorsi diversi da quelli relativi all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. Non è pertanto valido, per l'attribuzione del punteggio in questione, il superamento di pubblici concorsi di livello universitario;
- ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5.5.1973 non si attribuisce alcun punteggio a coloro che hanno superato i concorsi a cattedre banditi antecedentemente alla legge 270/82 con un punteggio inferiore a 52,50/75 (che corrisponde al punteggio minimo previsto di 7/10 per avere l'idoneità nel concorso pubblico ed occupare così una posizione minima per l'immissione in ruolo; un punteggio inferiore ai 7/10 equivaleva al conseguimento della sola abilitazione);
- i concorsi a posti di personale ispettivo e di dirigente scolastico sono considerati di livello superiore ai concorsi a posto di insegnamento;
- non viene attribuito alcun punteggio per il superamento delle sessioni riservate per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento;
- il concorso a cattedre di educazione fisica indetto con il D.M. 5/5/73, è valevole solo per cattedre nella scuola secondaria di primo grado (art. 16 L. 30.3.76 n. 88);
- nel caso di superamento di un concorso a cattedre per uno degli ambiti disciplinari istituiti dal D.M. 354/98, il punteggio spetta per tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare. Tale disposizioni non vale, invece, nei confronti di chi, aven-

do superato le prove di un concorso a cattedre bandito prima del DDG/1999 in una specifica disciplina (ad esempio classe 43/A) e che per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 354/98 è stato considerato abilitato ope-legis anche per la classe 50/A, il punteggio aggiuntivo spetta solo in riferimento alla posizioni di titolarità o di mobilità professionale verso la classe 43/A.

#### **LETTERA C : diplomi di specializzazione.**

Vanno riconosciuti i diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente.

E' valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso.

Vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n. 341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale).

A norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di handicap di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8.

Non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.

#### **LETTERA D: diplomi di laurea.**

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto.

IL punteggio spetta, pertanto, per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo richiesto.

Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Non si valutano il diploma di laurea in scienze della formazione primaria e il diploma di laurea in Didattica della musica in quanto titoli validi per l'accesso al ruolo.

#### **LETTERA E: corsi di perfezionamento.**

Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato. I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.

E' richiesto tra l'altro l'avvenuto superamento della prova finale (comma 6 art 4 dell'O.M.).


**LETTERA F: punteggio per altri titoli di studio:**

Il punteggio spetta per il titolo aggiuntivo a quello necessario per l'accesso al ruolo d'appartenenza o per il conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF).

Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo valido per l'accesso al ruolo.

**VARIE FASI DEI MOVIMENTI**

I movimenti del personale docente avvengono in 3 distinte fasi da svolgersi nell'ordine:



**I FASE:vi partecipano i docenti titolari in una delle scuole ubicate in un determinato comune, ivi compresi i titolari dei centri territoriali.**

La sequenza operativa è la seguente:

- 1) trasferimenti a domanda, nell'ambito della scuola primaria, tra i posti dell'organico funzionale (comune, lingua inglese, francese, tedesca, spagnola) del proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.
- 2) trasferimenti, a domanda, dei docenti non vedenti ed emodializzati (nell'ordine), anche se titolari in altro comune della provincia o in altra provincia;
- 3) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari, nonché, trasferimenti a domanda nella scuola secondaria di II grado dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione, e di quelli individuati come soprannumerari titolari negli istituti soppressi;
- 4) trasferimenti, a domanda, da corso diurno a corso serale, e viceversa, nell'ambito dello stesso istituto della scuola secondaria di II grado, ovvero nell'ambito dello stesso Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia esubero, per la stessa classe di concorso, nell'ambito del comune.
- 5) Trasferimenti a domanda disabili di cui all'art. 21 della legge 104/92;
- 6) Trasferimenti per gravi motivi di salute di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio cobalto-terapia); la precedenza spetta per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di esse sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
- 7) Personale beneficiario dell'art. 33 comma 6 (handicap grave) L. 104/92.
- 8) Trasferimenti a domanda per assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero per assistenza del figlio unico al genitore disabile. La precedenza si applica solo ai comuni con più distretti a condizione che venga richiesta come prima preferenza una scuola ubicata nel distretto di residenza dell'assistito diverso da quello di titolarità. L'indicazione della preferenza sintetica per il distretto scolastico di residenza dell'assistito è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti; in tale ipotesi la mancata indicazione del distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio di eventuali preferenze relative ad altri distretti o comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze analitiche relative al distretto.
- 9) Trasferimenti con precedenza sui posti presso strutture ospedaliere e penitenziarie.
- 10) Trasferimenti a domanda nell'ambito del comune.
- 11) trasferimenti, a domanda, nel comune di precedente titolarità dei docenti trasferiti nell'ultimo quinquennio in quanto soprannumerari;
- 12) Trasferimenti d'ufficio, nell'ambito del comune di titolarità e per la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per le preferenze espresse.

## **II FASE: movimenti intercomunali**

### **Sequenza operativa:**

- 1) Trasferimenti d'ufficio dei docenti soprannumerari, secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio comune di titolarità, che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento a domanda.**
- 2) Trasferimenti beneficiari art. 21 legge n. 104/92. La precedenza spetta nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che sia stata espressa come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.**
- 3) Trasferimenti docenti bisognosi di cure a carattere continuativo.**
- 4) Trasferimenti beneficiari art. 33 comma 6 (handicap grave) Legge 104/92. La precedenza spetta alle stesse condizioni indicate al precedente punto 2).**
- 5) Trasferimenti beneficiari precedenza per assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero per assistenza del figlio unico al genitore disabile.**
- 6) Trasferimenti dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza (punto VI art. 7 CCNI).**
- 7) Trasferimenti con precedenza sui posti presso strutture ospedaliere e penitenziarie.**
- 8) Trasferimenti sui corsi per adulti.**
- 9) Trasferimenti personale con cariche pubbliche negli enti locali.**
- 10) Trasferimenti a domanda dei titolari in provincia senza diritto a precedenza.**
- 11) Trasferimenti d'ufficio dei soprannumerari della D.O.P.**
- 12) Trasferimenti nelle tre tipologie di sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre curricolari.**
- 13) Trasferimenti d'ufficio dei docenti rimasti ancora privi di sede.**

### **III FASE: comprende nell'ordine:**

- A) Passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in provincia;**
- B) Mobilità territoriale (trasferimenti) interprovinciale;**
- C) Mobilità professionale interprovinciale e mobilità professionale provinciale residua.**

Le operazioni di mobilità territoriale interprovinciale e di mobilità professionale si effettuano sui posti rimasti dopo le fasi precedenti ciascuna in misura del 50%, fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale.

Qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale.

Non è reso disponibile per le operazioni di mobilità relative alla terza fase l'eventuale posto dispari eccetto i casi in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità professionale, e che tra le preferenze sia compreso almeno un codice sintetico di tipo provincia, di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul posto o classe di concorso richiesto.

**Ordine delle operazioni:**

**A) Mobilità professionale provinciale:**

- 1) Passaggi di cattedra, nell'ordine, non vedenti ed emodializzati.
- 2) Passaggi di ruolo, nell'ordine, non vedenti ed emodializzati.
- 3) Passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola dell'infanzia e primaria.
- 4) Passaggi di ruolo dei docenti nelle medesime situazioni di cui al precedente punto 3).

Le operazioni dai punti 1) a 4) sono effettuate anche oltre il predetto limite numerico del 50% assegnato a tale fase. Inoltre alle operazioni di cui al presente punto è attribuito anche l'eventuale posto dispari derivante dalla ripartizione dei posti citata in precedenza;

- 5) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia, utilizzati nell'anno scolastico precedente in classe di concorso per la quale sono forniti dell'abilitazione;
- 6) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia utilizzati, nell'anno scolastico precedente, in classe di concorso per la quale sono forniti dell'abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di II grado degli insegnanti di scuola primaria e dell'infanzia della provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati nell'ultimo quinquennio dalle predette attività.
- 7) Passaggi di cattedra rimanente personale.
- 8) Passaggi di ruolo rimanente personale.

**B) Trasferimenti interprovinciali**

Sono effettuati su tutte le disponibilità residue dopo le operazioni precedenti.

**L'ordine delle operazioni è il seguente:**

- 1) Trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità, nel limite del riassorbimento dell'esubero.
- 2) Trasferimenti beneficiari art. 21 legge n. 104/92. La precedenza spetta nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che sia stata espressa come pri-

ma preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.

3) Trasferimenti docenti bisognosi di cure a carattere continuativo.

4) Trasferimenti beneficiari art. 33 comma 6 (handicap grave) Legge 104/92. La precedenza spetta alle stesse condizioni precisate al precedente punto 2).

5) Trasferimenti interprovinciali beneficiari precedenza per assistenza al coniuge, ed al figlio disabile, ovvero per assistenza del figlio unico al genitore disabile.

6) Trasferimenti dei docenti coniugi conviventi del personale militare o di personale che percepisce l'indennità di pubblica sicurezza (punto VI art. 7 CCNI).

7) Trasferimenti personale con cariche pubbliche negli enti locali.

8) Trasferimenti personale che rientra in servizio dopo aspettativa sindacale.

9) Trasferimenti interprovinciali senza alcuna precedenza.

**C) Mobilità Professionale Interprovinciale e mobilità professionale residuale in provincia**

Si effettua sulle disponibilità disponibili dopo le operazioni precedenti, secondo l'ordine di seguito riportato:

1) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia appartenenti alle categorie dei non vedenti ed emodializzati;

2) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali all'inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento dell'esubero;

3) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra provincia che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità, sono utilizzati in classe di concorso diversa da quella di titolarità per la quale sono forniti dell'abilitazione;

4) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza.

Partecipano a questa fase i docenti non soddisfatti nelle operazioni della mobilità professionale provinciale a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase. In tale operazione gli aspiranti al movimento saranno graduati in stretto ordine di punteggio.